

(Codice interno: 389121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 184 del 22 febbraio 2019

Attuazione del Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019 approvato con DGR 1507 del 16 ottobre 2018.*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione si prevede di dare esecuzione alle misure contenute nel programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato approvato con la DGR 1507/2018, in cui si stabilisce come utilizzare le risorse presenti nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ha approvato con DGR 1507 del 16 ottobre 2018 il programma degli interventi in tema di collocamento mirato.

In tale programma sono delineate le iniziative che la Giunta ha condiviso di realizzare nel corso del 2019 al fine di favorire gli inserimenti lavorativi delle persone disabili. Parte di queste iniziative sono riedizioni di misure già collaudate, che sono scadute a fine 2018 e che si vogliono riproporre nel 2019, con alcune modifiche introdotte al fine di superare i problemi rilevati e per massimizzarne gli effetti positivi.

La prima misura che si prevede di realizzare è richiamata dalla stessa Legge 68/99 all'art. 14 e che la Regione è tenuta a prevedere anche se non fosse stata inserita nel programma regionale: si tratta del rimborso dei costi sostenuti dai datori di lavoro per l'adozione degli accomodamenti necessari, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche, realizzati al fine di consentire al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa. Con il presente provvedimento la Regione stabilisce di rimborsare i datori di lavoro del 95 % di tali costi fino al limite massimo di 20 mila euro. La misura è finalizzata ad evitare che i datori di lavoro non assumano personale disabile affermando che, per adeguare la postazione di lavoro, dovrebbero sostenere oneri finanziari eccessivi. La stessa L. 68/99 dispone che il datore di lavoro sia obbligato ad adottare e approntare tali accomodamenti, nel limite della ragionevolezza ovvero qualora gli accomodamenti non richiedano un onere sproporzionato ed eccessivo per il datore stesso. La Regione si farà carico, con le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, dei costi sia nel caso in cui la spesa si renda necessaria per l'assunzione, sia nel caso siano da porre in essere interventi per mantenere al lavoro la persona invalidatasi o la cui condizione di salute si sia aggravata.

La seconda misura che si propone per il 2019 è l'incentivazione delle assunzioni per lavoratori disabili iscritti alle liste della legge 68/99 assunti con contratto a tempo indeterminato non agevolabili con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le assunzioni di tali soggetti dovranno riguardare soggetti disabili con più di 45 anni, di bassa scolarità o con disabilità sensoriale. Qualora l'assunzione sia effettuata da datori di lavoro non tenuti all'obbligo di assunzione di personale disabile perché con organico inferiore a 15 dipendenti computabili, l'agevolazione è riconosciuta anche se il disabile non possiede le suddette caratteristiche. L'incentivo è riconoscibile anche per assunzioni a tempo determinato quando al disabile mancano non più di 3 anni per accedere ai diritti pensionistici.

La misura dell'incentivo è di 5.000,00 euro:

- riproporzionata se l'assunzione è part-time;
- ridotta del 20% in caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.

Nel caso l'assunzione riguardi un lavoratore disabile con più di 55 anni, l'agevolazione è incrementata del 50% . L'incentivo è erogato a verifica della permanenza nel posto di lavoro decorsi 12 mesi. Per le suddette assunzioni che si realizzeranno nel corso del 2019 si stabilisce che sarà erogato al datore di lavoro un nuovo incentivo del medesimo importo decorsi 24 mesi dall'assunzione, a condizione che la persona sia ancora inserita nel medesimo organico aziendale.

La terza misura che, si prevede di realizzare nel corso del 2019, rappresenta una novità tra le politiche attive del lavoro del collocamento mirato ed ha pertanto un carattere sperimentale.

Analizzando la platea dei lavoratori disabili iscritti al collocamento mirato costituita da ormai più di 30 mila unità, non si può non notare che di questi oltre 23.500 hanno un'anzianità di disoccupazione superiore a 24 mesi. Molti di questi disabili rimangono iscritti al collocamento e seppur interessati ad un'eventuale assunzione, in molti casi ormai non ricercano più

attivamente lavoro perché credono di non avere possibilità di trovarlo. Questa misura sperimentale potrebbe rappresentare un tentativo per far rientrare nel mercato del lavoro coloro che hanno quasi perso la speranza e la motivazione per ricercare un'occupazione e hanno maturato il convincimento che nonostante la profusione di energie, il lavoro non sarà trovato. La Regione ritiene quindi di intraprendere per queste persone, un'azione che consiste nell'agevolare, nella misura massima consentita, l'inserimento lavorativo per un periodo di tempo determinato: si ritiene infatti che in molti casi vi sia il bisogno di una spinta iniziale per poi consentire ad ogni persona di poter essere autonomo. Si agevolano quindi le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato delle persone disabili che non hanno avuto alcun rapporto di lavoro negli 24 mesi di durata tra 3 e 12 mesi:

- per i disabili con invalidità fisica: invalidità superiore al 66%;
- per i disabili con disabilità psichica e/o intellettiva: nessun vincolo legato alla percentuale di invalidità.

La misura dell'agevolazione per le assunzioni di disabili con invalidità fisica è pari alla percentuale dell'invalidità diminuita di 25 punti calcolata sul costo sostenuto dal datore di lavoro e riferito al lavoratore così come compare nella busta paga. Per i disabili con invalidità psichica o intellettiva la misura della agevolazione sempre il 75 % della retribuzione lorda riportata nel cedolino paga.

Il lavoratore disabile potrà chiedere agli uffici regionali di attestare che in caso di assunzione da parte di un datore di lavoro privato, quest'ultimo potrà beneficiare della suddetta agevolazione: in tal modo il lavoratore potrà essere messo in condizione di proporsi autonomamente presso le imprese, rendendo edotto il datore di lavoro circa gli incentivi previsti dalla Regione del Veneto e avere in tal modo più opportunità di essere assunto. A tal scopo la Regione istituirà una casella di posta dedicata a cui gli utenti disabili possono rivolgersi per chiedere tale documento.

L'ultima misura che si promuove con il presente provvedimento è finalizzata a consentire ai disabili sensoriali visivi la possibilità di acquisire la professionalità di centralinista telefonico. La legge 113/1985 stabilisce che i datori di lavoro dotati di un centralino con operatore con linee telefoniche debbano coprire parte dei posti disponibili con personale con disabilità visiva. Per poter usufruire di tale possibilità le persone cieche o ipovedenti devono essere iscritte in un apposito registro e aver conseguito il titolo di centralinista telefonico. Fino al 2011 si organizzavano corsi per centralinista telefonico per ipovedenti in Veneto, ma non si raggiungeva il numero sufficiente per formare una classe. Essendo tuttavia opportuno assicurare alle persone con difficoltà visive la possibilità di usufruire del vantaggio previsto dalla normativa, la Regione Veneto ritiene conveniente sostenere i costi per la frequenza e la residenzialità degli utenti veneti a corsi per la figura di centralista telefonico organizzati in altre regioni.

Le misure sopra descritte sono compatibili con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato. La prima misura infatti che introduce la possibilità per i datori di lavoro di richiedere il rimborso dei costi sostenuti per gli accomodamenti e gli adattamenti dei posti di lavoro è compatibile ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, il quale consente l'ammissibilità dell'aiuto fino a copertura totale dei costi sostenuti. La seconda e terza misura di incentivazione all'assunzione di soggetti iscritti all'elenco della legge 68/99 sono compatibili con la normativa europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tale compatibilità si ravvisa, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 651/2014, quando l'assunzione rappresenta un incremento netto dell'occupazione del datore di lavoro oppure applicando il regime de minimis ai sensi del Regolamento UE 1407/2013. L'ultima misura non costituisce aiuto di stato poiché si tratta di utilizzo di risorse pubbliche in cui il destinatario non è un'impresa.

Le modalità di accesso ai benefici sono disciplinate dalla direttiva allegata "**Allegato A**". La Direzione Lavoro della Regione del Veneto svolgerà l'istruttoria per tutte le misure sopra descritte nonché gli adempimenti per la concessione dell'agevolazione, mentre l'ente strumentale Veneto lavoro eseguirà la funzione di ente pagatore.

Con il presente provvedimento si provvede inoltre ad approvare l'avviso pubblico "**Allegato B**" per consentire agli utenti, in particolar modo ai datori di lavoro, di venire a conoscenza delle iniziative di incentivo per agevolare l'ottemperanza alla legge 68/99. In proposito si assicura che i formulari per la richiesta degli incentivi e per l'accesso alle altre agevolazioni previste nel presente provvedimento saranno messe a disposizione dell'utenza immediatamente dopo l'approvazione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge 13 marzo 1999 n. 68;

Vista la Legge regionale 3 agosto 2001 n. 16;

Visto il D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151;

Vista la DGR n. 1788 del 7 novembre 2017;

Vista la DGR n. 1507 del 16 ottobre 2018;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto l'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i;

Visto l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "Direttiva per la presentazione delle richieste di contributo per l'adattamento del posto di lavoro e di incentivi all'assunzione dei disabili. Anno 2019", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'**Allegato B** "Avviso pubblico: Contributi ed incentivi per favorire l'occupazione delle persone disabili. Anno 2019", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'adozione dei formulari per la richiesta di contributi e di incentivi previsti nella presente deliberazione. Inoltre il Direttore della Direzione lavoro è incaricato a adottare con proprio atto lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'ente Veneto lavoro per la gestione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili già trasferite all'ente strumentale impegnate con la DGR 1507 del 16 ottobre 2018;
5. di attestare che le risorse occorrenti per attuare le misure descritte in premessa e disciplinate all'**Allegato A** alla presente deliberazione sono state trasferite all'ente Veneto Lavoro che provvederà su indicazioni della Direzione Lavoro a trasferirle ai beneficiari;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATO A DGR nr. 184 del 22 febbraio 2019

pag. 1 di 6

**Direttiva per la presentazione delle richieste
di contributo per l'adattamento del posto di lavoro
e di incentivi all'assunzione dei disabili. Anno 2019**

1. Premessa

L'art. 13 della Legge n. 68/99, così come sostituito e modificato dall'art. 10 del D.lgs. n. 151/2015, stabilisce importanti livelli di incentivazione all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disabili, sulla base della tipologia e della percentuale di invalidità. Gli incentivi, che con la presente deliberazione si introducono, sono stati predisposti in modo tale da non alterare l'equilibrio realizzato con il suddetto art. 13. Si prevedono contributi per l'adattamento del posto di lavoro, per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e per la rimozione di barriere architettoniche, in modo da rimborsare i datori di lavoro delle spese sostenute per gli accomodamenti dei posti di lavoro, per l'inserimento e per il mantenimento al lavoro dei disabili. Si introducono inoltre incentivi per le assunzioni di disabili in condizioni tali da rendere particolarmente difficile un loro inserimento nel mercato del lavoro, a favore di imprese che hanno assunto con contratto a tempo determinato della durata da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi. Infine si stabilisce di riconoscere le spese per la residenzialità di studenti che frequentano corsi attivati nel 2019, fuori regione, per centralinista telefonico non vedente.

2. Obiettivi

L'obiettivo dell'intervento è duplice:

- evitare che l'adozione di misure (accomodamenti) necessarie per l'assunzione e il mantenimento al lavoro della persona disabile, e volti a consentire l'accesso e lo svolgimento dell'attività lavorativa, si traduca in un onere spropositato per il datore di lavoro e che pertanto siano un deterrente all'assunzione stessa.
- favorire l'ingresso al lavoro di categorie di persone disabili che si trovano in particolari condizioni di svantaggio.

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di agevolazione alle assunzioni e di contributo per gli adattamenti del posto di lavoro i datori di lavoro privati (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e studi professionali). Non possono accedere agli incentivi e contributi per gli adattamenti i datori di lavoro di diritto pubblico. Possono beneficiare dell'intervento per la frequenza di corsi per centralinista non vedente i soggetti che hanno ottenuto l'ammissione ai suddetti corsi.

4. Requisiti dei soggetti beneficiari**4.1. Requisiti dei datori di lavoro richiedenti incentivi e/o contributi per gli adattamenti**

Per beneficiare degli interventi di agevolazione all'assunzione e/o contributi all'adattamento del posto di lavoro i datori di lavoro devono possedere i seguenti requisiti:

- essere ottemperanti ovvero garantire l'ottemperanza agli obblighi occupazionali sanciti dalla Legge n. 68/99;



d365b22c



ALLEGATO A DGR nr. 184 del 22 febbraio 2019

pag. 2 di 6

- essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori;
- essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non aver effettuato l'assunzione in attuazione di un obbligo preesistente;
- aver assunto la persona disabile senza violare i diritti di precedenza;
- essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- inesistenza a proprio carico di procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del Decreto Legge n. 210/02 (coordinato, modificato e convertito nella Legge n. 266/02);
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 18, del Reg. (UE) n. 651/2014;
- non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, o, in tal caso, aver provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione dell'ingiunzione di recupero;
- aver inserito il disabile assunto presso una sede operativa situata nella Regione del Veneto;
- non aver fatto richiesta di altri incentivi per l'apprestamento del posto di lavoro o per l'assunzione del disabile, oltre a quello previsto nella presente disciplina.

4.2. Requisiti ulteriori per la richiesta di contributo per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche

- Le spese devono essere state sostenute per:
 - L'assunzione di un lavoratore disabile;
 - L'aggravamento della condizione di salute, con invalidità superiore al 50%, di un lavoratore già in forza.
- Le spese sostenute per l'accomodamento ragionevole devono essere essenziali e pertinenti all'obiettivo di consentire al disabile l'accesso al lavoro e lo svolgimento dell'attività lavorativa

4.3. Requisiti ulteriori per la richiesta di incentivo all'assunzione a tempo indeterminato, o tempo determinato per soggetti prossimi alla pensione

L'assunzione del lavoratore disabile deve riguardare una persona con invalidità non superiore al 66%. Per i datori di lavoro, soggetti all'obbligo di assunzione di personale disabile, con almeno 15 dipendenti computabili, l'assunzione deve essere di persona in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- bassa scolarità (titolo non superiore alla licenza media);
- età superiore a 45 anni;
- disabilità sensoriale

Ai datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione di personale disabile (con meno di 15 dipendenti computabili) è sufficiente la sola percentuale di invalidità ~~inferiore~~ non superiore al 66 %

In ogni caso il datore di lavoro deve inoltre:

- aver proceduto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, di un lavoratore iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto;
- aver proceduto all'assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, di un lavoratore con invalidità fisica, iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto, di età superiore a 63 anni e 7 mesi;
- aver proceduto all'assunzione con contratto di lavoro subordinato inferiore a 12 mesi (in quanto al termine del rapporto di lavoro il lavoratore accede immediatamente ai diritti pensionistici) tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, di un lavoratore iscritto alle liste del collocamento mirato dei CPI operanti nella Regione del Veneto;



d365b22c



- non aver assunto persona disabile che sia già stata alle dipendenze del datore di lavoro, o alle dipendenze di imprese del medesimo gruppo aziendale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato nei 24 mesi precedenti l'assunzione;
- non avere in corso, o aver attivato nei dodici (12) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione, con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3 comma 5 della Legge n. 68/99, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento;
- non aver effettuato l'assunzione per effetto di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della legge n. 68/99, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro;
- di non aver avuto la possibilità, per tipologia e grado di invalidità, di far richiesta di agevolazione a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili riconosciuto dall'INPS.

4.4. Requisiti per la richiesta di incentivo all'assunzione di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi

Il datore di lavoro deve aver proceduto all'assunzione, tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019, con contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi, di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi.

Per assente dal mercato del lavoro si intende la persona che non ha avuto alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato negli ultimi 24 mesi. Sono considerati anche i rapporti di lavoro di breve durata e dai quali sia derivato un reddito inferiore all'imponibile.

Il lavoratore deve avere:

- una disabilità fisica pari ad almeno il 67%, oppure disabilità psichica o intellettuale,
- deve essere stato iscritto al momento dell'assunzione alle liste del collocamento mirato di un CPI del Veneto,
- deve essere stato inserito in una sede operativa del Veneto, deve svolgere un orario settimanale di almeno 21 ore.

In ogni caso il datore di lavoro deve:

- non avere in corso, o aver attivato nei dodici (12) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione, con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3 comma 5 della Legge n. 68/99, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento;
- non aver effettuato l'assunzione per effetto di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della legge n. 68/99, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'ispettorato del lavoro;
- non aver avuto la possibilità, per tipologia e grado di invalidità, di far richiesta di agevolazione a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili riconosciuto dall'INPS, o in caso di contratto di lavoro di mesi 12, non aver richiesto detta agevolazione.

E' previsto, su richiesta dell'interessato, il rilascio di un'attestazione da parte della Direzione Lavoro in merito alla sussistenza dei presupposti, in capo allo stesso, per l'erogazione dell'incentivo al datore di lavoro in caso di assunzione.



d365b22c



ALLEGATO A DGR nr. 184 del 22 febbraio 2019

pag. 4 di 6

5. Misura dell'agevolazione all'assunzione

- 5.1 Il contributo per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche non potrà superare il 95 % della spesa sostenuta, nel limite massimo di 20.000,00 euro.
- 5.2 L'incentivo riconoscibile ai datori di lavoro che hanno assunto disabili nel corso del 2019 è così determinato:
- euro 5.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno per disabili aventi le caratteristiche elencate al punto 4.2 lett. b) oppure assunzione effettuata da datore di lavoro non soggetto all'obbligo di cui alla legge n. 68/99. Nel caso di assunzione con contratto part-time, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Se la riduzione di orario prevede un orario settimanale inferiore alle 21 ore, il contributo non sarà riconosciuto;
 - euro 7.500,00 per ogni assunzione avvenuta nel 2019 di un disabile con almeno 55 anni di età, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, per disabili aventi le caratteristiche elencate al punto 4.2 lett. b) oppure da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo della legge n. 68/99. Nel caso di assunzione con contratto part-time, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Se la riduzione di orario prevede un orario settimanale inferiore alle 21, ore il contributo non sarà riconosciuto;
 - il contributo è ridotto del 20% per l'assunzione di disabili di cui ai precedenti punti in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2019, da tempo determinato a tempo indeterminato, oppure nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato segua ad un precedente rapporto a tempo determinato o all'utilizzo del lavoratore in somministrazione senza che siano decorsi almeno 6 mesi di interruzione tra i rapporti di lavoro;
 - per le suddette assunzioni che si realizzeranno nel corso del 2019 si stabilisce che sarà erogato al datore di lavoro un nuovo incentivo del medesimo importo decorsi 24 mesi dall'assunzione, a condizione che la persona sia ancora inserita nel medesimo organico aziendale.
 - euro 5.000,00 per ogni assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi di una persona con invalidità fisica, di età non inferiore a 63 anni e 7 mesi. Si incentivano le assunzioni a tempo determinato inferiori a 12 mesi purché, al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore acceda immediatamente ai diritti pensionistici. Il contributo è ridotto proporzionalmente al periodo.
 - l'incentivo all'assunzione di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi è pari alla percentuale di invalidità diminuita di 25 punti della retribuzione lorda mensile desunta dalla busta paga; il contributo è sempre pari al 75 per cento della retribuzione lorda mensile se trattasi di disabile psichico o intellettuale.

6. Presentazione delle richieste di agevolazione

Per assunzioni e trasformazioni avvenute tra il 1 gennaio 2019 e la pubblicazione del provvedimento di adozione della presente disciplina, le richieste di incentivo e di adattamento del posto di lavoro vanno inoltrate alla Direzione Lavoro della Regione del Veneto, all'indirizzo pec lavoro@pec.regione.veneto.it, entro 60 giorni dalla predetta pubblicazione, utilizzando gli appositi formulari, pubblicati al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68>.

Per le assunzioni che avvengono dopo la pubblicazione del provvedimento di adozione della presente disciplina, la richiesta di contributo per l'adattamento del posto di lavoro e di incentivo può essere avanzata in sede di stipula di convenzione di integrazione lavorativa o di richiesta di nulla osta, oppure mediante le medesime modalità sopra descritte. Le richieste non potranno essere inviate dopo 60 giorni dall'assunzione.

7. Riconoscimento delle agevolazioni

Il riconoscimento dell'agevolazione all'assunzione a tempo indeterminato, o tempo determinato per soggetti prossimi alla pensione, come pure del contributo all'adattamento del posto di lavoro, avviene dopo la verifica della permanenza nel posto di lavoro di 12 mesi. Decorsi 24 mesi dalla assunzione o trasformazione, qualora



d365b22c



ALLEGATO A DGR nr. 184 del 22 febbraio 2019

pag. 5 di 6

il lavoratore permanga ancora nel posto di lavoro, verrà riconosciuta al datore di lavoro un'ulteriore agevolazione di pari importo.

Per l'erogazione dell'incentivo all'assunzione di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi, la stessa verrà riconosciuta previo invio del datore di lavoro, ai competenti uffici regionali all'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.veneto.it, in un'unica soluzione, di copia delle prime tre buste paga (per dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi), e successivamente previo invio di copia della busta paga a cadenza mensile.

La Regione Veneto, attraverso la Direzione Lavoro, approverà le richieste di incentivo e contributo ammesse e incaricherà l'ente strumentale Veneto Lavoro di erogare l'importo stabilito.

8. Regime di aiuti

I contributi per l'adattamento del posto di lavoro, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche sono riconosciuti compatibili con la normativa comunitaria. I costi che il datore di lavoro sostiene per accomodare il posto di lavoro e inserire nel proprio organico le persone disabili, rappresentano per lo stesso dei sovraccosti di occupazione. Con tale misura si rimborsano i datori di lavoro delle spese sostenute direttamente riferibili al lavoratore disabile in modo da evitare che per la presenza di tali costi gli oneri di accomodamento siano ritenuti sproporzionati. Il regolamento comunitario 651/290014 "regolamento generale di esenzione" prevede all'art. 34 che tali sovraccosti connessi all'occupazione delle persone disabili siano totalmente ammissibili. L'intensità di aiuto non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili. La presente deliberazione prevede di rimborsare al datore di lavoro il 95 % costi sostenuti per l'inserimento lavorativo dei disabili, dato che la legge 68/99 all'art. 14 prevede che con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili si possano finanziare contributi parziali per l'adattamento del posto di lavoro.

Gli incentivi all'occupazione dei disabili, sia in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sia alle assunzioni a tempo determinato di disabili con anzianità di disoccupazione pari o superiore a 24 mesi, sono concessi in conformità a quanto previsto all'articolo 33 del Regolamento comunitario 651/2014 che stabilisce che l'intensità massima di aiuto non possa superare il 75 % del costo salariale sostenuto dal datore di lavoro. Per l'applicazione di tale previsione del regolamento le assunzioni incentivate devono rappresentare per il datore di lavoro un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. L'incremento del numero dei dipendenti va calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA). I tempi parziali e il lavoro a termine vanno riparametrati come frazioni di ULA. L'incremento può realizzarsi anche senza un aumento del numero dei dipendenti, quando è sostituzione di posti di lavoro vacanti per dimissioni, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. Non si realizza l'effetto incrementale in caso di licenziamento per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi.

In alternativa al regolamento generale di esenzione 651/2014, l'incentivo può essere erogato al datore di lavoro in regime *de minimis* ai sensi del regolamento UE 1407/2013. Tali aiuti sono riconosciuti a patto che l'importo non superi il massimale di 200 mila euro e sono concessi ad un'impresa unica in un arco di tempo di 3 anni.

Gli incentivi sono riconosciuti solamente se sono rispettati i principi generali previsti dalle normative in materia di lavoro, in particolare quelli enucleati all'art. 31 del D.lgs 150/2015 e segnatamente gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; non spettano se l'assunzione per la quale si chiede l'incentivo viola il diritto di precedenza, come pure se l'azienda ha in corso sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. L'incentivo non sarà erogato neppure se il nuovo datore di lavoro appartiene al gruppo ove è presente l'azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore per il quale si è fatta richiesta di incentivo.

I suddetti aiuti saranno inseriti nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai fini di poter verificare che le agevolazioni pubbliche siano state concesse nel rispetto della normativa comunitaria, in modo particolare per evitare che sulla medesima fattispecie siano stati erogati più benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, non vi sia il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea



d365b22c



ALLEGATO A DGR nr. 184 del 22 febbraio 2019

pag. 6 di 6

9. Delega alla Regione del pagamento delle spese di residenzialità da sostenersi per frequentare corsi attivati nel 2019, fuori regione, per centralinista telefonico non vedente.

E' prevista la possibilità di delegare alla Regione del Veneto il pagamento delle spese di residenzialità da sostenere per frequentare corsi attivati nel 2019, fuori regione, per centralinista telefonico non vedente.

Per presentare la delega del pagamento alla Regione il soggetto interessato dovrà frequentare un corso attivato nel 2019 ed essere residente o domiciliato in Veneto al momento dell'iscrizione al corso.

La delega viene accettata dalla Regione con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti.

La delega al pagamento deve essere presentata dopo aver ottenuto l'iscrizione al corso, esclusivamente il formulario reperibile al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68>, rendendo le dichiarazioni in esso previste.

10. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

11. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Alessandro Agostinetti – Direttore della Direzione Lavoro.

12. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in seguito all'implementazione del presente bando verranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente provvedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.



d365b22c





ALLEGATO B DGR nr. 184 del 22 febbraio 2019

pag. 1 di 1

AVVISO PUBBLICO

Contributi ed incentivi per favorire l'occupazione delle persone disabili. Anno 2019

La Giunta regionale del Veneto con l'adozione della DGR n. 1507 del 16 ottobre 2018 ha approvato il Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-2019, e con successiva DGR _____ ha dato avvio alle azioni previste dal Programma.

Tra le agevolazioni disciplinate dalla Giunta regionale per favorire l'occupazione delle persone disabili vi sono:

- **Un contributo ai datori di lavoro in caso di spese sostenute per l'inserimento e per il mantenimento lavorativo dei disabili mediante l'adattamento del posto di lavoro.** l'apprestamento di tecnologie di telelavoro e la rimozione di barriere architettoniche; detto contributo non potrà superare il 95 % della spesa sostenuta, nel limite massimo di 20.000,00 euro.
- **Un incentivo ai datori di lavoro privati che nel corso del 2019 hanno assunto disabili, iscritti al collocamento mirato, con un contratto a tempo indeterminato (o determinato di almeno 12 mesi in caso di lavoratore di età superiore a 63 anni e 7 mesi; o con contratto di lavoro inferiore a 12 mesi se al termine del rapporto di lavoro il lavoratore accede immediatamente ai diritti pensionistici).** il datore di lavoro per l'assunzione non deve aver avuto la possibilità per tipologia e grado di invalidità di far richiesta di agevolazione a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili riconosciuto dall'INPS. L'incentivo è erogato a tutti i datori di lavoro, con organico inferiore a 15 dipendenti computabili ai sensi della legge 68/99, che hanno assunto disabili nel corso del 2019. Nel caso l'organico, invece, sia pari o superiore ai 15 dipendenti, il disabile deve aver posseduto almeno una delle seguenti caratteristiche: bassa scolarità (solo il titolo di scuola dell'obbligo), età superiore a 45 anni, disabilità sensoriale. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato avvenuta nel 2019, oppure nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato segua ad un precedente rapporto a tempo determinato sia successiva all'impiego del lavoratore in somministrazione, senza che siano decorsi almeno 6 mesi di interruzione tra i rapporti di lavoro. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene dopo la verifica della permanenza nel posto di lavoro, decorsi 12 mesi dalla stipula del contratto (o per tutto il tempo necessario per accedere ai diritti pensionistici); un altro incentivo di pari importo verrà riconosciuto decorsi ulteriori 12 mesi dalla stipula del contratto di lavoro.
- **Un incentivo per le assunzioni di disabili assenti dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi.** l'assunzione deve essere stata effettuata con contratto a tempo determinato della durata da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi.
- **La possibilità di delegare alla Regione il pagamento delle spese di residenzialità da sostenere per frequentare corsi per centralinista telefonico non vedente;** per presentare la delega del pagamento alla Regione il soggetto interessato dovrà frequentare un corso fuori regione attivato nel 2019 ed essere residente o domiciliato in Veneto al momento dell'iscrizione al corso; è altresì possibile chiedere il rimborso delle spese già sostenute per aver frequentato nel 2019 un corso delle medesime caratteristiche.

Per tutte le agevolazioni, la richiesta di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente il formulario reperibile al seguente link <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/legge-68>, rendendo le dichiarazioni in esso previste.

Per informazioni: Direzione Lavoro tel. 041/2795313, lavoro@regione.veneto.it.

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Agostinetti



1c6f2108

